

DISCIPLINARE DI GARA
GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN SUBAPPALTO DEI
SERVIZI DI PULIZIA PRESSO L’AEROPORTO LEONARDO DA VINCI DI FIUMICINO (ROMA)

CIG B1B457D016

(valido ai fini della gestione della procedura di gara per l’individuazione del subappaltatore nonché per gli obblighi di comunicazione nei confronti di A.N.AC. durante la fase di gestione del contratto)

CIG B193EAFE7D

(da utilizzarsi ai fini della Tracciabilità dei flussi finanziari)

Sommario

PREMESSE.....	3
1. PIATTAFORMA TELEMATICA	3
1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE	3
1.2 DOTAZIONI TECNICHE.....	4
1.3 IDENTIFICAZIONE	4
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	5
2.1 DOCUMENTI DI GARA	5
2.2 CHIARIMENTI	5
2.3 COMUNICAZIONI	6
3. OGGETTO DEL SUBAPPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI.....	6
3.1 DURATA	7
3.2 OPZIONI E RINNOVI	7
3.3 REVISIONE DEI PREZZI.....	7
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	7
5. REQUISITI GENERALI E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE.....	8
6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA.....	10
6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ.....	10
6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA	10
6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE.....	10
6.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE	11
6.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI.....	11
7. AVVALIMENTO	12
8. SUBAPPALTO.....	13
9. GARANZIA PROVVISORIA	13
10. SOPRALLUOGO	14
11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC	15
12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.....	15
13. SOCCORSO ISTRUTTORIO	16
14. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	17
14.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE	17

14.2	DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO	18
14.3	Eventuale: DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER GLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, N. 14.....	18
14.4	DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO	19
14.5	CAMPIONI [IN CASO DI RICHIESTA DI PRESENTAZIONE DI CAMPIONI]	19
14.6	DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI	19
14.7	DICHIARAZIONE SPAZI CONFINATI	20
14.8	ATTESTAZIONE DI EFFETTUATO SOPRALLUOGO	20
14.9	DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DEL D. LGS. 159/2011	20
14.10	COPIA DEL DOCUMENTO D'IDENTITÀ	20
15.	OFFERTA TECNICA.....	20
16.	OFFERTA ECONOMICA	21
17.	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	22
17.1	CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA	22
17.2	METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA	22
17.3	METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA	23
17.4	METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI	23
18.	COMMISSIONE GIUDICATRICE	23
19.	SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA.....	24
20.	VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE	24
21.	VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	25
22.	VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	25
23.	AGGIUDICAZIONE DEL SUBBAPPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.....	26
24.	OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	26
25.	CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE]	27
26.	CODICE ETICO – D. LGS. 231/2001 – POLICY ANTICORRUZIONE – POLICY DE&I	27
27.	ACCESSO AGLI ATTI	28
28.	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	28
29.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	28

PREMESSE

Airport Cleaning (d'ora in poi, per brevità, anche **Stazione Appaltante o Committente**), per tramite del service amministrativo offerto dalla Controllante Aeroporti di Roma S.p.A., ha indetto la gara in oggetto.

Il suddetto bando di indizione di gara è stato pubblicato:

- sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici;
- sul sito di ADR all'indirizzo www.sg.adr.it

Si precisa che tutti gli aspetti relativi alla modalità di esecuzione del subappalto e agli impegni e obblighi del concorrente in caso di assegnazione del contratto di subappalto, sono riportati nel "Capitolato Speciale d'Appalto" e negli altri documenti tecnici allegati al presente Disciplinare.

È fatto obbligo agli Operatori Economici di utilizzare tutta la documentazione di gara o sue parti esclusivamente per la partecipazione alla presente procedura. La Stazione Appaltante non autorizza alcun utilizzo differente da quello relativo alla partecipazione alla presente procedura e si riserva la facoltà di agire per la tutela dei propri interessi nel caso in cui la suddetta documentazione venga utilizzata per altri fini.

Non sono ammesse offerte in aumento, offerte parziali e/o proposte di varianti rispetto a quanto specificato negli allegati al presente Disciplinare.

Relativamente all'oggetto della presente procedura di gara si precisa che si applicano le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 51 del 29 gennaio 2021 (G.U.R.I. n. 42 del 19 febbraio 2021) nonché del Decreto Correttivo del Ministero della Transizione ecologica Correttivo 24 settembre 2021 (G.U.R.I. n. 236 del 2 ottobre 2021) entrambi disponibili sul sito web <https://gpp.mite.gov.it/CAM-vigenti> nella sezione dedicata ai CAM.

Ai sensi dell'articolo 25 del D. Lgs. 36/2023 (d'ora in poi, per brevità, anche solo **Codice**), la presente procedura è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito **Piattaforma**) accessibile all'indirizzo www.sg.adr.it.

Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

L'affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 108 del Codice.

La durata del procedimento è prevista pari a 180 giorni dalla pubblicazione del bando.

Il Responsabile del procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione, ai sensi dell'art. 15 del Codice, è Raimondo Antonelli, e-mail: raimondo.antonelli@airportcleaning.it.

Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento, ai sensi dell'articolo 15, co. 4, del Codice, è Gabriele Di Cintio, e-mail: gabriele.dicintio@adr.it.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

Ai sensi dell'art. 25, co. 4, del Codice, nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi

derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nei documenti presenti al sito www.sg.adr.it, sezione "Documentazione".

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul sito www.sg.adr.it dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La Stazione Appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato al sito www.sg.adr.it, sezione "Documentazione" che costituisce parte integrante del presente disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete *Internet*, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare nei documenti reperibili al sito www.sg.adr.it, sezione "Documentazione", che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma, le cui specifiche tecniche sono evidenziate all'interno dell'area informativa nel sito www.sg.adr.it nella sezione denominata "Documentazione", che sia in grado di dialogare con il portale acquisti ADR;
- b) disporre di un indirizzo di posta elettronica;
- c) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento UE n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento UE n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento UE n. 910/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è **gratuito** ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate contattando il call center al seguente numero 02 12 41 21 303 nei seguenti orari lunedì – venerdì dalle ore 09:00 alle 18:00 oppure cliccando su “Richiedi assistenza online” presente nella homepage del sito <https://www.sg.adr.it>, in basso a sinistra.

Per informazioni che riguardino esclusivamente problematiche connesse alla mancata/parziale operatività della Piattaforma (con impossibilità, quindi, di utilizzare la funzionalità “Richiedi assistenza online”) è possibile, invece, rivolgersi nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 17:00: +393357988898 (Ing. Maria Cristina Di Cosimo).

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La procedura di gara è regolamentata, oltre che dal presente documento, dai seguenti allegati:

- a) Bando di gara;
- b) All. 01 Capitolato speciale d'appalto e relativi allegati;
- c) All. 02 - Specifica tecnica e relativi allegati;
- d) All. 03 - DUVRI;
- e) All. 04 - Modello “Domanda di partecipazione”;
- f) All. 05 - modello *DGUE*;
- g) All. 06 - Criteri di valutazione e modello di Offerta Tecnica
- h) All. 07 – Modello di Offerta Economica
- i) All. 08 a) – Elenco del personale operatore economico 1
- j) All. 08 b) – Elenco del personale operatore economico 2
- k) All. 09 – Modelli di dichiarazione antimafia
- l) All. 10 - Schema di contratto;
- m) Modello “Dichiarazione relativa ai costi propri della manodopera e agli oneri propri della sicurezza”.

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, per via elettronica, sul profilo di ADR al seguente link: www.sg.adr.it.

2.2 CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno **12** giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la funzionalità “Messaggi” (“Messaggi”), previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sul portale acquisti di ADR, nella sezione “Allegati Procedura” dell'evento.

Le risposte ai quesiti, pubblicate sul sito internet, valgono a chiarire a tutti gli effetti la *lex specialis*; pertanto, i concorrenti sono invitati a controllare regolarmente la citata pagina web per acquisire importanti informazioni sulla procedura in oggetto. La mancata ottemperanza di tale condotta da parte dei concorrenti non potrà essere utilizzata a giustificazione di eventuali carenze informative in capo agli stessi; pertanto, la mancata conoscenza di informazioni contenute all'interno del sito internet non giustificherà eventuali inadempimenti dei concorrenti.

Si invitano, pertanto, i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma. Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

Si invitano i concorrenti ad astenersi dal contattare la Stazione Appaltante telefonicamente o con modalità differenti da quanto sopra indicato.

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti mediante l'utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater, del Decreto Legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma e sono accessibili tramite la funzione "Messaggi" del portale acquisti ADR. È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione secondo quanto riportato nel già citato file "Documentazione ed istruzioni piattaforma gare" disponibile al sito www.sg.adr.it.

In caso di malfunzionamento della Piattaforma, ADR provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai sopra richiamati articoli del D. Lgs. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65, lett. b), lett. c), lett. d), del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DEL SUBAPPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

Il subappalto è costituito da un unico lotto al fine di efficientare ed ottimizzare le attività affidate in subappalto e al fine di consentire all'Appaltatore, e conseguentemente anche alla Stazione Appaltante, di effettuare un miglior controllo sulle attività svolte dal subappaltatore.

La suddivisione in lotti, infatti, renderebbe l'esecuzione del subappalto più complessa dal punto di vista tecnico-gestionale. Inoltre, l'individuazione, di volta in volta, di diversi operatori aggiudicatari dei singoli lotti potrebbe pregiudicare il corretto svolgimento delle attività oggetto di subappalto da parte dell'Appaltatore.

Tabella 1

n.	Descrizione servizi/beni/lavori	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo
1	Importo per il servizio di pulizia (a presidio, ordinarie e periodiche), di piccola manutenzione, fornitura materiali, disinfezione e deodorazione dei locali e dei servizi igienici pubblici e privati siti presso l'aeroporto L. da Vinci di Fiumicino	90910000-9	P	€ 11.915.629,50
2	Importo massimo per eventuali attività di pulizia extra a richiesta: quali periodiche, straordinarie, ecc.	90910000-9	P	€ 1.350.000,00
A) Importo a base di gara				€ 13.265.629,50
B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso				€ 30.096,95
A) + B) Importo complessivo				€ 13.295.726,45

L'importo a base di gara comprende i costi della manodopera che la Stazione Appaltante ha stimato pari ad €9.818.464,41 calcolati sulla base dei seguenti elementi:

- valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative, relativi al personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia, disinfezione, servizi integrati/multiservizi.

Il contratto collettivo applicato è quello per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi codice assegnato dal CNEL è il K511.

L'importo degli oneri della sicurezza non è soggetto a ribasso.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 30.096,95.

3.1 DURATA

La data di decorrenza del subappalto è stimata al 20 novembre 2024, previa sottoscrizione del verbale di inizio attività.

La data di scadenza del subappalto è fissata al 19 maggio 2027, data di scadenza dell'appalto principale intercorrente tra Aeroporti di Roma S.p.A. e Airport Cleaning S.r.l.

Pertanto, la durata stimata del presente subappalto (escluse eventuali opzioni) è pari a 30 mesi.

3.2 OPZIONI E RINNOVI

Il contratto può essere prorogato, in una o più volte, agli stessi prezzi, patti e condizioni per una durata complessiva fino ad un massimo di 24 mesi, per un importo massimo stimato di € 10.632.568, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge. L'esercizio di tale facoltà è comunicato al subappaltatore almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto.

L'esercizio di tale facoltà è subordinato all'esercizio della facoltà di proroga del contratto principale intercorrente tra Aeroporti di Roma e Airport Cleaning.

Il Subappaltatore con la sottoscrizione del contratto di subappalto si impegna a proseguire le attività, eventualmente prorogate, mantenendo ferma e valida la propria offerta per tutto il periodo della proroga.

Nel rispetto del principio di cui all'art. 9 del Codice, tenuto conto che per la durata, il contesto economico di riferimento, il contratto di subappalto risulta essere particolarmente esposto ad interferenze da sopravvenienze che possono alterare l'equilibrio contrattuale, qualora intervengano circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea contrattuale, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione del contratto secondo buona fede. Gli oneri per la rinegoziazione sono riconosciuti nel limite delle somme a disposizione indicate nel quadro economico dell'intervento (voci imprevisti e accantonamenti) e se necessario anche utilizzando le economie da ribasso d'asta.

La rinegoziazione si limita al ripristino dell'originario equilibrio contrattuale senza alterarne la sostanza economica.

Qualora, per le condizioni sopra indicate, la prestazione, in parte o temporaneamente, si rende inutile o inutilizzabile per uno dei contraenti, questi ha diritto ad una riduzione proporzionale del corrispettivo.

Il valore globale stimato dell'appalto è pari ad € 26.587.439,74, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, così suddiviso:

Tabella 1

Importo complessivo (A+B)	13.295.726,45 €
Importo per l'opzione di proroga	10.632.568 €
Importo massimo del quinto d'obbligo, in caso di variazioni in aumento	2.659.145,29 €
Valore globale stimato	26.587.439,74 €

3.3 REVISIONE DEI PREZZI

Si applicano le clausole di revisione dei prezzi previste nel Capitolato Speciale di subappalto allegato al presente Disciplinare di Gara cui si rimanda integralmente.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, ai sensi dell'art. 65 e 66 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui all'art. 65 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Ai sensi dell'art. 68, co. 14, del Codice, il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la Stazione Appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione a più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel proseguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 3 giorni dalla richiesta salvo diverse indicazioni della stazione appaltante, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g), del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione del subappalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'art. 65, co. 1, lett. b), c) e d) ovvero una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI GENERALI E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La sussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'art. 94 del Codice comporta l'esclusione diretta, senza alcun margine di apprezzamento da parte della Stazione Appaltante, mentre la sussistenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'art. 95 del Codice implica la sussistenza di un margine di apprezzamento della situazione concreta da parte della Stazione Appaltante con esclusione necessitata solo una volta apprezzata la sussistenza del presupposto enucleato dalla norma.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 94 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'art. 65, co. 2, lett. d), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 94 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio, delle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'art. 94, co. 1 e 2, del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al co. 3 del citato articolo.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'art. 98, co. 4, lettere g) e h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale provvedimento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Self-cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti previsti nei commi seguenti.

Ai sensi dell'art. 99 del Codice, la Stazione Appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito, per brevità, FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova dei requisiti, qualora questi non siano già presenti nel FVOE o non siano già in possesso della Stazione Appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

La verifica del possesso dei requisiti tecnico-organizzativo ed economico-finanziario comprovabili mediante i documenti indicati nella Delibera ANAC n. 262 del 20 giugno 2023 avviene, ai sensi dell'art. 99, comma 2, del Codice e della predetta delibera attuativa, attraverso l'utilizzo della BDNCP gestita dall'Autorità e, nello specifico, mediante il FVOE.

6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

Costituiscono requisiti di idoneità:

- a. iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'Allegato II.11 del Codice.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla Stazione Appaltante tramite il FVOE. Gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

- b. Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane ai sensi della Legge 25 gennaio 1994, n. 82 e del D.M. 7 luglio 1997, n. 274, con appartenenza almeno alla fascia di classificazione L di cui all'art. 3 del citato decreto.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: l'iscrizione in uno dei registri professionali e commerciali di cui all'Allegato II.11 del Codice.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla Stazione Appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

I requisiti di capacità economica e finanziaria, ai sensi dell'art. 100, co. 11, del Codice, sono rappresentati da:

- c. Fatturato globale maturato nel triennio precedente a quello di indizione della procedura almeno pari a € 26.000.000,00 IVA esclusa.

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

- d. Esecuzione nel triennio precedente alla data di pubblicazione della presente procedura di almeno n. 1 servizio analogo a quello oggetto del presente subappalto di importo minimo annuo pari a € 3.400.000,00 (IVA esclusa).

Si specifica che i servizi analoghi devono includere i servizi di pulizia e/o sanificazione, presso strutture pubbliche o private, di aree ad alta intensità di passeggeri/utenti o presso realtà similari a quelle aeroportuali.

La comprova del requisito è fornita mediante:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

6.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65 comma 2, lettera e), f), g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al punto 6.1, lettera a), deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane ai sensi della Legge 25 gennaio 1994, n. 82 e del D.M. 7 luglio 1997, n. 274, con appartenenza almeno alla fascia di classificazione L di cui all'art. 3 del citato decreto, di cui al punto 6.1, lettera b), deve essere soddisfatto:

- dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

a. Requisiti di capacità economico finanziaria

Il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto 6.2, lettera c), deve essere soddisfatto:

- dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Requisiti di capacità tecnico professionale

Il requisito relativo al servizio analogo di cui al precedente punto 6.3, lettera d), deve essere posseduto:

- da almeno un componente del raggruppamento

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'art. 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d), del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al punto 6.1, lettera a) deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane ai sensi della Legge 25 gennaio 1994, n. 82 e del D.M. 7 luglio 1997, n. 274, con appartenenza almeno alla fascia di classificazione L di cui all'art. 3 del

citato decreto, di cui al punto 6.1, lettera b). Il possesso della fascia di classificazione richiesta sarà computato cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduto dalle singole imprese consorziate esecutrici.

Requisiti di capacità economico finanziari e tecnico professionale

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c), del Codice, i requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 67, co. 5, del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, facendo valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'art. 65, co. 2, lett. d), del Codice i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'art. 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico professionale di cui ai punti 6.2 e 6.3 e/o per migliorare la propria offerta anche mediante ricorso all'avvalimento ai sensi dell'art. 104 del Codice.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve per entrambe le finalità.

Nel caso in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che partecipino alla medesima gara l'impresa ausiliaria e quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'art. 372, co. 4, del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'art. 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'art. 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento dei requisiti generali e dell'iscrizione alla Camera di Commercio.

Qualora il contratto di avvalimento sia stipulato con impresa ausiliaria in possesso dei requisiti di cui all'art. 100, co. 3, del Codice, ovvero quelli indicati al punto 6.1, relativi ad autorizzazioni o altro titolo abilitativo richiesto, o con soggetto in possesso di titoli di studio o professionali necessari all'esecuzione della prestazione oggetto del subappalto, i lavori o i servizi sono eseguiti direttamente dall'impresa ausiliaria. Si applicano le disposizioni in materia di subappalto e l'ausiliario agisce in qualità di subappaltatore.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata del subappalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento

Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8. SUBAPPALTO

La disciplina in materia di subappalto è contenuta nel Capitolato Speciale d'Appalto allegato al presente Disciplinare di Gara cui si rimanda integralmente.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende affidare ulteriormente in subappalto o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione delle parti di attività che intende affidare ulteriormente in subappalto, il subappalto è vietato.

Non può comunque essere affidata ulteriormente in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto nonché la prevalente esecuzione delle medesime attività oggetto del contratto di subappalto.

Il Subappaltatore e il suo eventuale subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti dell'Appaltatore e della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto o delle ulteriori prestazioni affidate nuovamente in subappalto.

9. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da:

- a) una garanzia provvisoria pari al **2% del prezzo base del subappalto** e precisamente di importo pari ad € 265.914,529. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8, del Codice;

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- a) da fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che: rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385; svolgano in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie; è sottoposta a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa; rispondano ai requisiti di cui all'articolo 106, comma 3 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

[http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari non abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf)

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La garanzia fideiussoria deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di subappalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2 lettere b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:

1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
 4. che, in deroga a quanto previsto dallo schema tipo di cui al D.M. 193/2022, per ogni eventuale controversia, sarà competente esclusivamente il **Foro di Roma**.
- g) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria, ai sensi dell'art. 106, co. 3, del Codice deve essere emessa e sottoscritta digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere verificabile telematicamente presso l'emittente. In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dovrà essere in possesso dei relativi requisiti.

Ai sensi dell'art. 106, co. 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
 - i. Per i soggetti di cui all'art. 65, co. 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - ii. Per i consorzi di cui all'art. 65, co. 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede detta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione;
- b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lettera a);

Per fruire delle suddette riduzioni il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel FVOE.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti nella loro integrità prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

10. SOPRALLUOGO

Per i concorrenti è prevista la possibilità di richiedere l'effettuazione di un sopralluogo al fine di prendere visione dei luoghi e consentire pertanto un'adeguata formulazione dell'offerta.

Il sopralluogo è effettuato accedendo di persona nelle aree oggetto di sopralluogo.

La richiesta di sopralluogo deve essere presentata entro le ore 12:00 del giorno 30 Maggio 2024, tramite la Piattaforma alla Sezione "Messaggi" e deve riportare il nominativo e la qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo. Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti tramite la piattaforma di gara. Viene rilasciata attestazione di avvenuto svolgimento del sopralluogo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto diverso rappresentante dell'operatore economico purché in possesso di apposita delega, del proprio documento di identità e di copia di quello del delegante.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti. In tal caso la stazione appaltante non rilascia la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di retisti, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di retisti non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o l'aggregazione in rete o il consorzio, purché munito della delega di almeno uno di detti operatori.

In caso di consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d), del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 220,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 610 del 19 dicembre 2023.

La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del sistema FVOE.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema FVOE, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del Codice, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'articolo 1, comma 67, della legge 266/05.

Il CIG relativo alla presente procedura di gara su cui effettuare il pagamento è il seguente: B1B457D016

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma di gara. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione (laddove previsto) deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata, fermo restando quanto previsto al paragrafo 1.2 con riferimento alla possibilità di firma autografa.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

- 1 L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 28 Giugno 2024 a pena di irricevibilità. La Piattaforma di gara non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma di gara.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

12.1 Regole per la presentazione dell'offerta

L'“OFFERTA” è composta da:

- A – Documentazione amministrativa;
- B – Offerta tecnica;
- C – Offerta economica.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana. Eventuale documentazione redatta in lingua non italiana dovrà essere accompagnata da apposita traduzione giurata per poter essere presa in considerazione.

I documenti a comprova dei requisiti di partecipazione possono essere presentati senza bisogno di traduzione se redatti in inglese; in tutti gli altri casi i documenti devono essere corredati da traduzione giurata in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica l'articolo 101 del Codice.

L'offerta vincola il concorrente per **180 giorni** dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Ai sensi dell'art. 101, co. 4, del Codice, fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione.

A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell'offerta economica e dell'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice.

Non sono, altresì, sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante il soccorso istruttorio l'omessa indicazione delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui all'art. 25 del presente bando.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La Stazione Appaltante può sempre richiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato che non potrà essere comunque inferiore a cinque e superiore a 10 giorni naturali e consecutivi. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

14. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico inserisce sulla Piattaforma www.sg.adr.it la seguente documentazione:

- 1) Domanda di partecipazione;
- 2) DGUE;
- 3) dichiarazione integrativa in caso di ammissione al concordato preventivo di cui al punto 14.3 (eventuale);
- 4) documentazione in caso di avvalimento di cui al punto 14.4 (eventuale);
- 5) documentazione per i soggetti associati di cui al punto 14.6 (eventuale);
- 6) Attestato di effettuato sopralluogo di cui al punto 14.8
- 7) Dichiarazione resa ai sensi del D. Lgs. 159/2011 (cd. "Codice antimafia") di cui al punto 14.9;
- 8) Copia del documento d'identità;
- 9) garanzia provvisoria di cui all'art. 9;

14.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La Domanda di Partecipazione è integrata con il DGUE e con le informazioni aggiuntive ritenute necessarie ed è redatta secondo il modello di cui all'allegato All. 04.

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lettera b), c) e d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella Domanda il concorrente dichiara anche:

- di applicare il CCNL indicato dalla stazione appaltante o altro CCNL equivalente, con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto-legge 76/20;
- di garantire, secondo quanto indicato all'articolo 25, la stabilità occupazionale del personale impiegato nonché la diversità generazionale, di genere e l'inclusione lavorativa;
- di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999;
- nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia: l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia: il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 76, comma 5 del Codice;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 29.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, non è necessario allegare la procura.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

14.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il Documento di gara unico europeo di cui allo schema allegato. Presenta, inoltre, il Documento di gara unico europeo per ciascuna ausiliaria, dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 e compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avvalimento.

Il Documento di gara unico europeo deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

14.3 Eventuale: DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER GLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, N. 14

Il concorrente dichiara, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 95, co. 4 e co. 5, del D. Lgs. n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, co. 1, lettera o), del citato decreto, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

14.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) il DGUE a firma dell'ausiliaria;
- 2) la dichiarazione di avvalimento;
- 3) il contratto di avvalimento;

14.5 CAMPIONI [IN CASO DI RICHIESTA DI PRESENTAZIONE DI CAMPIONI]

Non applicabile

14.6 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione resa da ciascun componente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:
 - copia del contratto di rete

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

14.7 DICHIARAZIONE SPAZI CONFINATI

Non applicabile.

14.8 ATTESTAZIONE DI EFFETTUATO SOPRALLUOGO

Il Concorrente allega l'attestato di effettuato sopralluogo (almeno uno in caso di imprese riunite/riunende – si veda il paragrafo 10) che verrà rilasciato dalla Committente al momento del sopralluogo dalla stessa organizzato e che verrà effettuato con le modalità di cui al paragrafo 10 del presente Disciplinare..

14.9 DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DEL D. LGS. 159/2011

Il Concorrente inserisce la documentazione necessaria per richiedere, in caso di aggiudicazione, presso la Banca Dati Nazionale Antimafia le informazioni di cui al d.lgs. n. 159/2011 ("Codice antimafia"), consistente nella dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio redatta dal rappresentante legale di ciascuna società, singola o riunita/riunenda, contenente tutte le informazioni richieste, nonché nelle dichiarazioni sostitutive di tutti i soggetti, giuridici e fisici, per i quali il Codice antimafia prevede vengano acquisite le suddette informazioni (vedasi modello All. 09)

Si evidenzia che la mancata o incompleta produzione della documentazione necessaria per richiedere, in caso di aggiudicazione, l'informazione di cui al "Codice antimafia" non costituisce motivo di esclusione dalla gara.

14.10 COPIA DEL DOCUMENTO D'IDENTITÀ

Il Concorrente allega una copia del documento di identità per ciascun soggetto che ha sottoscritto la documentazione amministrativa con firma autografa.

Si precisa che:

- In caso di più sottoscrizioni, da parte dello stesso soggetto, è sufficiente allegare una sola copia del documento di identità;
- la copia del documento di identità non occorre qualora la dichiarazione sia stata sottoscritta con firma digitale.

15. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma secondo le modalità indicate al sito www.sg.adr.it, sezione "Documentazione". L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente punto 14.1 e deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- a) Offerta tecnica, redatta secondo l'All. 06 "Criteri di valutazione e Modello di redazione dell'offerta tecnica", dei servizi offerti, debitamente compilato in ogni sua parte e firmato digitalmente dal legale rappresentante/ Procuratore Speciale con poteri di ciascuna società, singola (o dalla mandataria in caso di RTI/Consorzio ordinario di concorrenti già costituito) o riunenda (in caso di RTI/Consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituito);
- b) copia delle certificazioni UNI 9001, Rating di Legalità, ISO 45001:2018, SA8000/2008, UNI/PdR 125, ISO 14001 (per attività coerenti con l'oggetto del subappalto) eventualmente possedute da ciascuna società, singola o

riunita/riunenda e dichiarate ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo ai criteri sul possesso di tali certificazioni, rilasciata da organismi di certificazione accreditati ACCREDIA o da altro ente di accreditamento firmatario degli accordi di mutuo riconoscimento nel settore specifico (nel rispetto di quanto previsto all'art. 105 del d.lgs. n. 36/2023).

La mancata presentazione delle certificazioni non permetterà alla Commissione giudicatrice di attribuire alcun punteggio al relativo sub-criterio cui la certificazione mancante si riferisce; è onere del concorrente allegare copia delle certificazioni possedute;

Con la presentazione dell'offerta tecnica, inoltre, l'operatore economico dichiara espressamente che la propria offerta rispetta tutte le prescrizioni e caratteristiche minime stabilite nella documentazione di gara, pena l'esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto dell'equivalenza o conformità dell'offerta.

L'operatore economico che adotta un CCNL diverso da quello indicato all'articolo 3 inserisce la dichiarazione di equivalenze delle tutele e l'eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL nella sezione della piattaforma relativa all'offerta tecnica.

Ai fini del rispetto della clausola sociale per le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate di cui al punto 25, il concorrente allega all'offerta tecnica un progetto di assorbimento atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della suddetta clausola sociale.

L'operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

Si precisa che analoga dichiarazione dovrà essere resa dal concorrente in relazione alle informazioni che saranno eventualmente fornite in sede di soccorso istruttorio, richieste di chiarimenti e di verifica di anomalia dell'offerta.

Si precisa che la mancata e/o irregolare/incompleta produzione e/o compilazione della documentazione sopra richiamata, potrà comportare – a seconda del tipo di carenza riscontrata – l'esclusione del concorrente ovvero la mancata attribuzione dei punteggi tecnici cui la carenza si riferisce.

16. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce nella Piattaforma il Modello "Offerta Economica" compilato secondo le istruzioni riportate nel modello stesso e firmato digitalmente dal legale rappresentante/ Procuratore Speciale con poteri di ciascuna impresa, singola (o dalla mandataria in caso di RTI/Consorzio ordinario di concorrenti già costituito) o riunenda (in caso di RTI/Consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituito). Si precisa che tale modello, firmato digitalmente e allegato al portale, costituisce l'offerta economica del concorrente: al riguardo, prima di allegare il modello al portale, si invita a verificare la correttezza di tutti i dati presenti nel documento, compresi quelli relativi al/ai firmatario/firmatari.

Si precisa inoltre che il "ribasso offerto" calcolato e risultante dal modello assume rilevanza ai soli fini dell'aggiudicazione secondo quanto indicato al successivo paragrafo 17.3 ai fini della determinazione dei corrispettivi del subappalto e della contabilizzazione delle attività assumeranno rilevanza i singoli prezzi/ribassi indicati all'interno del modello sopra richiamato.

L'offerta economica firmata secondo le modalità di cui al precedente articolo 14.1, a pena di esclusione, deve essere debitamente compilata, secondo le seguenti istruzioni:

- Foglio "1. Edifici vari e NPU-NA": compilare tutte le celle evidenziate in blu rappresentanti le rese offerte inesprese in mq/h (colonne J, M, P);
- Foglio "2. Multipiano e camminamenti-NA": compilare tutte le celle evidenziate in blu rappresentanti le rese offerte inesprese in mq/h (colonne F, I, L, O, R);
- Foglio "3. Edifici vari-A": compilare tutte le celle evidenziate in blu rappresentanti le rese offerte inesprese in mq/h (colonne F, I, L, O);
- Foglio "4. Terminal-A": compilare tutte le celle evidenziate in blu rappresentanti le rese offerte inesprese in mq/h (colonne G, J, M, P, S);
- Foglio "costo medio della manodopera": compilare tutte le celle evidenziate in blu rappresentanti il mix di risorse offerte e il relativo costo medio orario (colonne B, D);

- Foglio “offerta economica”: compilare tutte le celle evidenziate in blu rappresentanti il nome del concorrente, le incidenze percentuali relative ai noli, macchinari, materiali e attrezzature, alle spese generali, agli utili d’impresa).

Verranno prese in considerazione fino a 2 cifre decimali;

La stima dei costi della manodopera e degli oneri della sicurezza verrà resa mediante il Modello “Dichiarazione relativa ai costi propri della manodopera e agli oneri propri della sicurezza” che dovrà essere compilato in ogni sua parte e firmato digitalmente da parte del Legale Rappresentante/Procuratore speciale con poteri di ciascuna impresa, singola (o dalla mandataria in caso di RTI/Consorzio ordinario di concorrenti già costituito) o riunenda (in caso di RTI/Consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituito) attestante:

- i propri costi della manodopera relativi al presente appalto;
- gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Ai sensi dell’art. 41, co. 14, del Codice, relativamente ai costi della manodopera indicati all’art. 3 del presente Disciplinare di Gara, resta la possibilità per l’operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell’importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base d’asta.

Il dettaglio dell’offerta sarà accessibile alla Stazione Appaltante solo successivamente alla scadenza del termine per la presentazione dell’offerta; l’offerta non completa di tutti gli elementi richiesti (e, quindi, non “trasmessa”) non sarà visibile dalla Stazione Appaltante e, pertanto, si intenderà come non presentata.

Non verrà ritenuta valida l’offerta pervenuta con modalità differenti da quelle descritte all’interno del presente documento.

Ciascun offerente si impegna a mantenere valida la propria offerta per un periodo non inferiore a **180** giorni dalla data di presentazione dell’offerta.

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Il subappalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi.

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

17.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione definiti nell’all. 06 – Criteri di valutazione e modello di offerta tecnica.

17.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale, è attribuito un coefficiente sulla base del metodo attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile da zero ad uno da parte della commissione di gara nel suo complesso, secondo la seguente griglia di valori .

Ottimo	1,00	Il contenuto risulta molto chiaro e completo, articolato rispetto al criterio oggetto di valutazione e connotato da concretezza, realizzabilità ed efficacia
Buono	0,75	Il contenuto risulta chiaro e completo rispetto al criterio oggetto di valutazione, connotato da concretezza, realizzabilità ed efficacia
Sufficiente	0,50	Il contenuto risulta chiaro e connotato da concretezza e realizzabilità ma limitato agli elementi essenziali e più evidenti rispetto al criterio oggetto di valutazione

Carente	0,25	Il contenuto risulta parziale e/o frammentario rispetto al criterio oggetto di valutazione e non connotato da concretezza e realizzabilità
Insufficiente	0,00	Il contenuto risulta non chiaro, fuori tema e/o non adeguato rispetto al criterio oggetto di valutazione

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto.

17.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente Formula:

$$C_i = (A_i/A_{max})^{0,4}$$

dove

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo

A_a = ribasso percentuale del concorrente i-esimo

A_{max} = ribasso percentuale più conveniente

17.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procede, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo **aggregativo compensatore**.

Il punteggio per il concorrente *i-esimo* è dato dalla seguente formula:

$$P_i = \sum_{x=1}^n C_{xi} \cdot P_x$$

dove

P_i = punteggio del concorrente *i-esimo*

C_{xi} = coefficiente criterio di valutazione X per il concorrente *i-esimo*

P_x = punteggio criterio X

X = 1, 2, ..., 11

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato attribuendo all'offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto per il criterio il punteggio massimo previsto e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente.

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel punteggio per l'offerta tecnica complessiva nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene nuovamente riparametrato attribuendo all'offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio complessivo più alto per l'offerta tecnica il punteggio massimo previsto e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente.

18. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. **3** membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi del Codice.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati nella Piattaforma di gara telematica nella sezione relativa alla presente procedura.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e di regola, lavora a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

Il Responsabile del Procedimento si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalia delle offerte.

19. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta ha luogo il giorno **28 Giugno 2024**, alle ore 15:00.

Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite la Piattaforma.

Le successive sedute sono comunicate ai concorrenti tramite la Piattaforma.

La Piattaforma consente la pubblicità delle sedute di gara preordinate all'apertura:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche;

e la riservatezza delle sedute che non sono pubbliche.

La pubblicità delle sedute è garantita mediante collegamento dei concorrenti da remoto per consentire a ciascun soggetto interessato di visualizzare le operazioni della seduta .

La stazione appaltante intende avvalersi della facoltà cosiddetta di inversione procedimentale, e pertanto procede prima alla valutazione dell'offerta tecnica, poi alla valutazione dell'offerta economica, di tutti i concorrenti, poi, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria. La verifica dell'anomalia avviene dopo le operazioni della commissione di gara.

20. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora della seduta pubblica in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti che hanno presentato l'offerta nei termini previsti dal bando di gara.

La commissione giudicatrice procede all'apertura esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare.

La commissione procede alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al punto 17.4.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 19:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede all'apertura delle offerte economiche e, quindi, alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel presente disciplinare.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'**offerta tecnica**.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro **il termine che sarà richiesto dalla stazione appaltante**. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'*ex aequo* la commissione procede mediante al sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio. secondo le modalità previste all'articolo 2.3.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità descritte nel presente disciplinare, i prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria e comunica la proposta di aggiudicazione al Responsabile del Procedimento.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al **Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento** i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Sono considerate anormalmente basse le offerte che presentano contemporaneamente:

- punteggio tecnico ante riparametrazione superiore a 9/10 del punteggio massimo (ossia superiore a 63 punti);
- un ribasso superiore alla media di tutti i ribassi superiori alla media dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento, avvalendosi *della commissione giudicatrice e/o di eventuali supporti tecnici*, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anomale, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il Responsabile del Procedimento per la fase di aggiudicazione richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il Responsabile del Procedimento per la fase di aggiudicazione, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il Responsabile del Procedimento per la fase di aggiudicazione esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

22. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La **commissione giudicatrice**, dopo aver aperto le buste amministrative di tutti i concorrenti ammessi a questa fase della procedura di gara, procede solo in relazione al soggetto che ha presentato la migliore offerta a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) redigere apposito verbale.

E' sottoposto a verifica della documentazione amministrativa il soggetto risultato primo **in graduatoria** ed, eventualmente, ulteriori soggetti in posizione successiva alla prima.

Il Responsabile del Procedimento provvede a:

- a) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;
- b) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì alla sua pubblicazione sul sito della stazione appaltante, nella Piattaforma di gara telematica e alla sua comunicazione immediata e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

In caso di esclusione del primo in graduatoria, si procederà alla verifica amministrativa dei successivi concorrenti in ordine di graduatoria con le medesime modalità.

RELATIVAMENTE ALLE OPERAZIONI DI GARA SOPRA DESCRITTE SI PRECISA CHE QUALORA NE SUSSISTANO I PRESUPPOSTI LE STESSE POTRANNO ESSERE SVOLTE NELLA MEDESIMA SEDUTA DI GARA PER GARANTIRE LA SPEDITEZZA DEL PROCEDIMENTO.

23. AGGIUDICAZIONE DEL SUBBAPPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà, in qualunque momento, di sospendere o annullare la procedura di gara senza che, in tale eventualità, i concorrenti possano avere nulla a pretendere nei suoi confronti.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di interrompere la procedura, ovvero di procedere ugualmente, nel caso di una sola offerta valida.

Ai sensi dell'art. 108, co. 10, del Codice, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la Stazione Appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non si procedere all'aggiudicazione.

Il Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- L'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla Stazione Appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui all'art. 25 del presente documento;
- L'attendibilità degli impegni assunti dal subappaltatore in relazione a quanto richiesto dall'art. 25 del presente documento e riguardante la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. Il subappalto viene aggiudicato, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui il subappalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, il subappalto viene aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato trascorsi 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni naturali e consecutivi dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'art. 18, co. 2, del Codice.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice e nel rispetto di quanto previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto.

Tale garanzia dovrà prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art.1944 del C.C.;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, del C.C.;
- l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Committente, senza possibilità di opporre eccezioni;
- che, per ogni eventuale controversia, sarà competente esclusivamente il Foro di Roma.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di subappalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 105, comma 3, lettera c bis) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce un ulteriore subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato , mediante scrittura privata.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto. Si precisa, inoltre, che ai sensi dell'art. 18, co. 10, del Codice, mediante la tabella di cui all'allegato I.4 al Codice, è individuato il valore dell'imposta di bollo che il subappaltatore assolve *una tantum* al momento della stipula del contratto e in proporzione al valore dello stesso.

24. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto di subappalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136. Il Subappaltatore si impegna a rispettare tutti gli obblighi connessi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla menzionata

legge nei confronti dell'Appaltatore e, conseguentemente, della stazione appaltante, nonché nei confronti degli eventuali ulteriori subappaltatori o subcontraenti.

Il Subappaltatore deve comunicare all'Appaltatore:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi al subappalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento al subappaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

Ai fini del rispetto degli obblighi di tracciabilità, si comunica che il CIG è B193EAFE7D, quale CIG del contratto di appalto tra Airport Cleaning Srl S.p.A. e l'Appaltatore.

25. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE]

L'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 102, co. 1, lett. b), del Codice, è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui al punto 3 del presente documento, oppure un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli eventualmente impiegati in un ulteriore subappalto.

Ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di subappalto è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo le stesse tutele del CCNL indicato al punto 3 del presente documento. Considerato che sono cambiate le condizioni di esecuzione del subappalto rispetto al subappalto stipulato con l'operatore uscente, il personale da riassorbire è definito in esito ad una verifica congiunta con il subappaltatore e sindacati.

L'elenco e i dati relativi al personale attualmente impiegato dal contraente uscente per l'esecuzione del contratto sono riportati nei documenti di gara

26. CODICE ETICO – D. LGS. 231/2001 – POLICY ANTICORRUZIONE – POLICY DE&I

Il subappaltatore dichiara di essere informato che la Committente ha adottato ed attua un proprio "Modello di organizzazione gestione e controllo" conforme alle previsioni del D. Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. ("Decreto") disponibile nel sito internet www.adr.it nell'area Corporate Governance.

Il subappaltatore dichiara, inoltre, di non aver ricevuto sanzioni e/o misure ai sensi degli artt. 9 e 10 del Decreto e che nessuna azione giudiziaria è pendente a proprio carico in relazione a tale normativa. Qualora, in costanza del rapporto contrattuale, il subappaltatore dovesse trovarsi nelle condizioni di cui sopra, si impegna a darne tempestiva informativa alla Committente, che valuterà l'adozione delle opportune misure di tutela, tra cui la risoluzione di diritto del Contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., fermo restando il diritto al risarcimento dei danni eventualmente causati alla Committente.

Il subappaltatore dichiara di essere informato che la Committente ha adottato il Codice Etico e la Policy Anticorruzione del Gruppo Mundys: entrambi i documenti sono disponibili nel sito internet www.adr.it nell'area Corporate Governance. L'Appaltatore dichiara altresì di aver preso visione e di accettare la Policy in materia di Diversità, Uguaglianza e Inclusione – DE&I di ADR, disponibile nel sito internet www.adr.it.

Il subappaltatore qualora soggetto alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 231/2001 dichiara di adempiere a quanto previsto da tale

normativa e si impegna in ogni caso a rispettare i principi e le disposizioni contenuti nel Codice Etico e nella Policy Anticorruzione del Gruppo Mundys e a non porre in essere nei rapporti con la Committente comportamenti, anche omissivi, incompleti o tentativi volti alla commissione di uno o più reati di cui al D. Lgs. n. 231/2001.

Il subappaltatore si impegna a far osservare quanto sopra anche ai soggetti che operano per proprio conto nell'ambito dell'esecuzione del Contratto.

Il subappaltatore si impegna a dare tempestiva informativa alla Committente di eventuali nuove circostanze e/o mutamenti rispetto alle autodichiarazioni rilasciate alla Committente preliminarmente alla sottoscrizione del Contratto, con riserva alla Committente di adottare le opportune misure di tutela, tra cui la risoluzione di diritto del Contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c.

Il subappaltatore dichiara di aver preso visione del materiale informativo pubblicato nel sito internet www.adr.it nell'area Corporate Governance in tema di impegno per la prevenzione e il contrasto alla corruzione diretto ai terzi che intrattengono o che intendono intrattenere rapporti la Committente.

L'inosservanza da parte del subappaltatore di quanto previsto dal presente articolo costituirà inadempienza agli obblighi del Contratto e legittimerà la Committente a valutare l'adozione delle opportune misure di tutela, tra cui la risoluzione di diritto del Contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., fermo restando il diritto al risarcimento dei danni eventualmente causati alla Committente.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante.

27. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'art. 36 del Codice.

Ai sensi dell'art. 36, co. 6, del Codice, la Stazione Appaltante, qualora vi siano reiterati rigetti di istanze di oscuramento, può inoltrare segnalazione all'ANAC la quale può irrogare una sanzione pecuniaria nella misura stabilita dall'art. 222, co. 9, del Codice, ridotta della metà nel caso di pagamento entro trenta giorni dalla contestazione.

28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Roma.

29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n.2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione secondo quanto riportato nell'apposita scheda informativa liberamente consultabile sul sito www.sg.adr.it.

Il Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento